



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.(omissis) del R.G. il
(omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

ALFA SpA con sede legale in (omissis) (p.i. (omissis)) in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Tizio
per mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto
presso il suo studio in (omissis)

a t t r i c e

c o n t r o

BETA s.a.r.l. (p.i. (omissis)) con sede legale in (omissis) in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Caio
e dall'avv.to Sempronio per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta, e con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to Mevio in (omissis)

c o n v e n u t a

avente per oggetto: agenzia

trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni
del (omissis) nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'attrice

Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinto il contraddittorio su qualsivoglia eccezione e/o domanda nuova formulata da controparte, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa: In via preliminare: I) dato in primo luogo atto che all'udienza del (omissis) il patrocinio dell'attrice ha provveduto – *banco iudicis*, a mezzo assegno circolare- al versamento, a mani del patrocinio di BETA dell'importo di euro 17.132,75= quale somma comprensiva di tutte le provvigioni maturate da BETA in costanza del rapporto di cui è causa nonché di tutte quelle successive alla sua cessazione, dichiarare – in ordine a dette pretese formulate dalla convenuta – cessata la materia del contendere;

II) comunque accertato e dichiarato che la Sig.ra Appia non è intervenuta nel processo anche d'ufficio accertare e dichiarare in capo a BETA la carenza di *legitimitas ad causam* e/o di suo interesse ad agire in ordine a questioni che vedrebbero coinvolta con ALFA la sola Sig.ra Appia e , in particolare, in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'unicità del rapporto intercorso tra ALFA SpA e la Sig.ra Appia, prima, e BETA poi;

III) In ogni caso accertare e dichiarare l'incompetenza (quantomeno funzionale) del Giudice adito a conoscere del rapporto sorto tra la Sig.ra Appia e ALFA S.p.A. in forza del contratto di agenzia del (omissis), per esserne invece competente il Giudice del lavoro.

Nel merito: IV) accertare e dichiarare che il contratto di agenzia dd (omissis) fra ALFA e BETA è legittimamente cessato con effetto al (omissis);

V) in considerazione delle previsioni contrattuali, in ogni caso accertare e dichiarare che, per come derivante dal Contratto dd (omissis) e di cui è causa, nulla è ulteriormente dovuto da ALFA a BETA e ciò:

sia a titolo di provvigioni residue; sia a titolo di indennità di fine rapporto, comunque denominata e giustificata, anche ex art. 1751 c.c. e/o a titolo di indennità suppletiva di clientela ovvero a qualsivoglia altro titolo indennitario o risarcitorio per come derivante e/o discendete dal Contratto dd (omissis); sia a qualsivoglia ulteriore titolo, anche per indennità sostitutiva del mancato preavviso;

VI) accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia inadempimento in capo a ALFA e, in particolare, l'inesistenza di qualsivoglia sua condotta contraria a correttezza e a buona fede, rigettarsi integralmente qualsiasi pretesa spiegata, sul punto, dalla convenuta e, segnatamente, ogni conseguente richiesta di risarcimento del danno;

VII) in ogni caso: con ogni statuizione e con la miglior formula, dichiararsi cessata con effetto al (omissis) ogni e qualsiasi relazione contrattuale fra ALFA e BETA, accertando e dichiarando altresì l'inesistenza – in quanto infondata in fatto ed in diritto- di qualsiasi posta creditoria, a qualsivoglia titolo, anche indennitario e/o risarcitorio, di quest'ultima nei riguardi dell'attrice ALFA, respingendo pertanto ogni e qualsiasi pretesa avanzata da BETA;

VIII) in ogni caso: con condanna della convenuta ex art.96 1° comma c.p.c.; e ciò nella misura quale verrà accertata in corso di causa ovvero sarà ritenuta di equità; se del caso, all'esito del procedimento, altresì con condanna ex art.96 3° comma c.p.c.: e ciò nella misura quale verrà accertata in corso di causa ovvero sarà ritenuta di equità;

IX) compensi di lite, oltre accessori come e per legge, integralmente rifiuti.

In via istruttoria X) ALFA si riporta a quanto dedotto nelle proprie memorie autorizzate ex art.183 VI comma n.2) e 3) c.p.c.

rispettivamente dd. (omissis) e (omissis) chiedendo, se del caso l'ammissione dei mezzi istruttori nelle stesse formulati.

Per la convenuta

IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda proposta da ALFA S.p.A. per tutti i motivi dedotti in narrativa, poiché infondate in fatto ed in diritto;

- accertare e dichiarare l'unicità del rapporto di agenzia intercorso tra ALFA S.p.A. e la Sig.ra Appia, prima, e BETA poi;
- accertare e dichiarare il diritto della convenuta al pagamento delle indennità di fine rapporto essendo il recesso avvenuto per fatto e volontà della mandante e non per colpa imputabile all'agente, rimanendo irrilevante che la comunicazione sia pervenuta durante il periodo di prova;
- accertare e dichiarare gli inadempimenti tutti posti in essere dalla mandante così come descritti nella narrativa del presente atto ed in particolare la condotta contraria alla correttezza e buona fede;
- accertare e dichiarare il diritto dell'agente al pagamento delle provvigioni maturate in costanza di rapporto nonché successivamente alla sua risoluzione e relative ad affari riconducibili all'attività di BETA;

e per l'effetto:

- condannare ALFA S.p.A. al pagamento, in favore della convenuta, dell'indennità di fine rapporto, quantificata ai sensi dell'art. 1751 c.c., previo accertamento della presupposti per la sua erogazione, nella misura quantificata al massimo in Euro 67.423,90 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o l'indennità suppletiva di clientela pari ad Euro 2.022,72 o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta o, in subordine, le diverse somme

riconosciute per i predetti titoli nell'ipotesi in cui non venisse accertata la continuità nei rapporti di agenzia intercorsi tra ALFA S.p.A. e la Sig.ra Appia prima e BETA poi;

- condannare ALFA S.p.A. al pagamento, in favore della convenuta, del risarcimento del danno conseguente alla condotta contraria alla correttezza e buona fede nella misura di Euro 96.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;

- condannare ALFA S.p.A. al pagamento, in favore della convenuta, delle provvigioni relative al IV trimestre 2011 pari ad Euro 17.132,75, oltre a quelle maturate su affari conclusi successivamente alla risoluzione del rapporto ma riconducibili all'attività prestata da BETA, nella misura che verrà determinata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istante istruttorie formulate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ALFA S.p.A. (di seguito per brevità anche solo ALFA) con atto di citazione ritualmente notificato a BETA s.a.r.l. (di seguito per brevità anche solo BETA) chiedeva di accertare giudizialmente che il contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 1.7.2011 era legittimamente cessato per esercizio del diritto di recesso da parte dell'attrice in data 12.12.2011. Non contestata la debenza di alcune residue poste debitorie in relazione alle ultime provvigioni ancora da corrispondere chiedeva di accertare che nulla era ulteriormente dovuto dall'attrice né a titolo di provvigioni residue, indennità sostitutiva di mancata preavviso, indennità terminativa del contratto ovvero a qualsiasi altro titolo.

Ritualmente costituitasi BETA s.a.r.l. contestava la ricostruzione svolta dall'attrice rappresentando come prima della conclusione del contratto 1.7.2011, sin dal settembre 2010, la Sig.ra Appia, socia di BETA, aveva iniziato a collaborare con l'attrice sulla base di accordi verbali poi formalizzati nel contratto di agenzia 1.3.2011. Tale rapporto continuava senza soluzione di continuità anche con la neo costituita società BETA (costituita tra Appia e un suo collaboratore, Cesare).

Solo formalmente pertanto Appia recedeva in data 30.8.2011 dal rapporto di agenzia e ne concludeva uno nuovo a mezzo della neocostituita BETA trattandosi in realtà del medesimo rapporto.

Ciò premesso la convenuta lamentava inoltre il comportamento contrario a buona fede dell'attrice che prendeva contatti già in costanza di rapporto con gli stessi collaboratori che operavano per BETA per affidare loro le zone già affidate a quest'ultima. La convenuta chiedeva inoltre di riconoscere il pagamento dell'indennità di fine rapporto non potendo imputare alla stessa la cessazione del medesimo e chiedeva la corresponsione di tutte le provvigioni maturate in costanza di rapporto e successivamente alla risoluzione. In particolare la convenuta rappresentava come l'attrice respingeva tutte le richieste compreso il pagamento di euro 11.132,75 a titolo di provvigioni maturate nel IV trimestre 2011 malgrado l'importo fosse stato riconosciuto e quantificato dalla stessa ALFA mediante emissione del relativo estratto.

Alla prima udienza come risulta dal verbale 28.9.2012 il patrocinio attoreo depositava *banco iudicis* assegno circolare della Banca Gamma per l'importo di euro 17.132,75 intestato a BETA (e relativo alla fattura n. (omissis) per le provvigioni relative al 4° trimestre 2011: doc. 11 fascicolo convenuta), assegno accettato e trattenuto

dal patrocinio della convenuta quale acconto sull'eventuale maggior dovuto.

Ritenuta non necessaria l'istruttoria testimoniale e la c.t.u. richiesta dalle parti e la causa matura per la decisione all'udienza (omissis) la causa veniva trattenuta in decisione in relazione alle surriportate conclusioni.

Tanto brevemente premesso va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dall'attrice in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sul presupposto della richiesta di riconoscimento dell'unicità del rapporto intercorso tra ALFA SpA e la Sig.ra Appia, prima, e BETA poi tenuto conto che la questione nei termini prospettati non attiene alla *legitimatio ad causam*, ma al merito della lite, ovvero alla questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e risolvendosi pertanto nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Come la Suprema Corte ha più volte chiarito "la legittimazione ad agire (che si collega al principio contenuto nell'art. 81 c.p.c. secondo il quale nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in

giudizio. La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda quindi sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretende di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotta dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito. □ Attiene pertanto al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata: tale questione (a differenza della *legittimatio ad causam* che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti" (così da ultimo Cass.civ. n.8175/2012 e già n. 15177/2002; n. 10042/2000; n. 5877/2000)

Nel caso di specie, avuto riguardo alla prospettazione svolta dalla convenuta, deve ritenersi che la questione sollevata non riguardi la legittimazione ad agire, bensì il merito della controversia. La domanda riconvenzionale proposta si fonda sul presupposto della successione da parte di BETA nel rapporto di agenzia già intercorrente con Appia: l'eccezione sollevata dall'attrice in ordine alla insussistenza di detta successione attiene al merito e non già all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva nel senso sopraindicato.

Ciò posto le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta risultano infondate nel merito.

Parte convenuta non ha, com'era suo onere, né allegato né provato o chiesto di provare l'intervenuta successione nel contratto di agenzia già in corso tra Appia e ALFA da parte di BETA, presupposto fondante l'accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale. In proposito già le allegazioni svolte dal patrocinio della convenuta depongono in senso contrario (alla successione) tenuto conto che secondo tale prospettazione dal contratto in essere con Appia quest'ultima recedeva in data 30.8.2011 mentre veniva stipulato un nuovo contratto in data 1.7.2011 (antecedente) questa volta tra BETA e ALFA s.p.a.. Dunque due contratti distinti, tra soggetti distinti e neppure stipulati l'uno di seguito all'altro.

Né può essere accolta la domanda relativa al danno conseguente al "comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede prendendo contatti, già in costanza di rapporto con gli stessi collaboratori che operavano per BETA s.a.r.l. proponendo loro l'affidamento della zona già assegnata alla convenuta" tenuto conto che l'allegazione svolta sul punto risulta del tutto generica in quanto riferita alla sola circostanze che "risulta che la mandante sia attualmente legata da un rapporto di agenzia alla sig.ra Ottavia, ex agente di BETA", senza dunque alcuna specifica indicazione né al rapporto tra la stessa e BETA né al momento e al contenuto degli eventuali accordi con l'attrice, ovvero (incomprensibilmente) con riferimento alla posizione di Lidia, secondo la stessa allegazione svolta dal patrocinio della convenuta neppure ex agente di BETA ma solo soggetto con il quale BETA "era intenzionato ad instaurare una futura collaborazione".

Ciò posto va rilevato come risulta documentalmente provato che il contratto in essere tra le parti datato 1.7.2011 (doc.3 fascicolo attrice) è venuto meno a seguito di recesso esercitato da ALFA con

raccomandata datata 7.12.2011 (doc. 5 e 6.1 fascicolo attrice).

Tale recesso risulta legittimamente esercitato dall'attrice sulla base dell'espressa previsione contrattuale di cui all'art.11 : "Viene stabilito di comune accordo un periodo di prova di mesi sei durante i quali ognuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento previa comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata" (cfr. doc.5 fascicolo attrice e 1 fascicolo convenuta).

In proposito va osservato come, diversamente dal rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale il patto di prova è previsto dalla legge (art. 2096 c.c.) e dalla contrattazione collettiva, nel rapporto di agenzia tale patto può essere apposto dalle parti contraenti nell'ambito del libero esercizio della loro autonomia negoziale e dipende, quindi, solo ed esclusivamente dalla volontà delle parti.

Dal legittimo esercizio del recesso da parte dell'attrice discende dunque il rigetto della domanda relativamente all'indennità di fine rapporto ex art.1751 c.c.

Quanto alla domanda formulata dalla convenuta in merito alle provvigioni maturate in costanza di rapporto (pari ad euro 17.132,75) va dato atto come l'attrice, peraltro senza contestarne la debenza, depositava *banco iudicis* l'assegno circolare relativo all'importo richiesto a tale titolo di euro 17.132,75 intestato a BETA (e relativo alla fattura n. (omissis) per le provvigioni relative al 4° trimestre 2011: doc. 11 fascicolo convenuta), assegno accettato e trattenuto dal patrocinio della convenuta quale acconto sull'eventuale maggior dovuto.

In proposito va rilevato come, pacificamente cessata la materia del contendere in merito alla predetta pretesa, la convenuta in modo non conforme a buona fede ha nuovamente insistito in sede di

precisazione delle conclusioni nella richiesta di condanna dell'attrice a tale titolo e per lo stesso importo già ricevuto.

Ciò posto va rigettata la domanda formulata dalla convenuta in relazione ulteriori "maturate su affari conclusi successivamente alla risoluzione del rapporto ma riconducibili all'attività prestata da BETA, nella misura che verrà determinata in corso di causa".

Sul punto va rilevato come in linea generale il fatto costitutivo del diritto alla provvigione da parte dell'agente è costituito dalla conclusione del contratto con il terzo, il quale determina il sorgere di un vero e proprio diritto di credito seppur non immediatamente esigibile, considerato che la condizione di esigibilità risulta costituita dall'esecuzione del contratto da parte del preponente.

Sempre in linea generale va sottolineato come in ordine alla prova del verificarsi dei fatti ai quali è subordinata la nascita o esigibilità del diritto dell'agente alla provvigione, l'art.1749 cod.civ. prevede che il preponente debba informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli, che il preponente debba consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, che entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente ed infine che l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili (con nullità di ogni patto contrario a tali disposizioni).

Inoltre l'art.1748, Il comma, cod.civ., riconosce il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal preponente con terzi appartenenti alla zona, prescindendo dal requisito del luogo

dell'esecuzione dell'affare.

Tanto premesso, a fronte della contestazione svolta sul punto dall'attrice, la generica allegazione in merito allo svolgimento dell'incarico da parte della convenuta svolta in memoria di costituzione non consente di pervenire ad alcun accertamento del diritto al pagamento delle provvigioni asseritamente dovute.

Va preliminarmente rilevato come parte convenuta non ha in alcun modo svolto compiute allegazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico e dunque al corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Infatti non ha in alcun modo indicato quando e dove la stessa ebbe a svolgere l'attività, né risulta in alcun modo indicato fino a quando.

Nel caso di specie le generiche allegazioni svolte dalla parte sul punto sono testualmente le seguenti "l'agente avrà diritto anche alle provvigioni sugli affari conclusi dopo la risoluzione del rapporto riconducibili all'operato dello stesso. In particolare BETA avrà diritto al pagamento di tutte le provvigioni maturate nel I trimestre 2012 e relative ad affari promossi nell'ultimo periodo di attività. A mero titolo esemplificativo ed a dimostrazione dell'attività prestata dall'agente sino alla cessazione del rapporto, si dimettono le copie di alcuni ordini procurati da BETA nei mesi di ottobre e novembre 2011 che presumibilmente la mandante avrà evaso e fatturato nei primi mesi dell'anno 2012 sui quali BETA avrà diritto alle relative provvigioni (all.n.16) (cfr. pag. 14 e 15 comparsa di costituzione).

Ebbene l'allegazione risulta del tutto generica tenuto conto che l'agente ha l'onere di provare, e prima ancora di allegare specificamente, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto e di individuare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e

per quale ammontare.

Onere della parte è quello di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione, la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi. Come ha già affermato dalla Suprema Corte “la domanda di pagamento della provvigione è inammissibile qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l'affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, nonché il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato; e la carenza non può dirsi superata per effetto della richiesta da parte dell'attore di generica prova testimoniale (Cass. 4 aprile 1987 n. 3298)” (così testualmente Cass. civ. n.5467/2000).

Ebbene nel caso di specie la convenuta non ha in alcun modo specificato quali fossero i contratti conclusi e per quale ammontare limitandosi a produrre una serie di ordini (doc.16).

Ebbene sul punto, a fronte della contestazione svolta dalla controparte, va altresì rilevato come il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. civ. n.23976/2004 e Cass. civ. n.5149/2001).

Il richiamo generico, e non univocamente decifrabile, svolto dalla convenuta al materiale di prova documentale prodotto in causa, non consente alla controparte di controdedurre adeguatamente, e di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, ma si traduce in un inammissibile tentativo di demandare al giudice la ricerca degli elementi più utili alla tesi sostenuta.

Né può darsi ingresso in questa sede, come già indicato in fase istruttoria, all'istanza di esibizione formulata dalla parte posto che, come recente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine di esibizione l'art. 210 c.p.c., delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, tenuto conto della funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto "che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative" (cfr. Cass. civ., sez. lav. n.14968/2011).

Non può essere accolta la domanda, proposta dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in totale assenza della allegazione e della prova di qualsivoglia danno dalla stessa subito per effetto dell'instaurazione della presente causa. E' noto infatti che secondo consolidata – e condivisibile – giurisprudenza la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che costituisce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, postula pur sempre la prova dell'asserito pregiudizio, ed il relativo onere grava, secondo i principi generali, sulla parte che richiede il risarcimento (cfr. Cass., sent. n. 117/1993). Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte "La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il

risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" (così Cass.civ. n.17902/2010).

Né sono state allegare peraltro nel caso di specie da ritenersi in ogni caso insussistenti ragioni fondanti una responsabilità ex art.96 terzo comma c.p.c.

Giusta soccombenza gravano sulla convenuta le spese di lite sostenute dall'attrice che vengono liquidate secondo il decreto 20.7.2012, n.140 (cfr. Cass. Sez. Unite n.17406/12) con riferimento allo scaglione di valore (omissis) considerato il valore medio di liquidazione in complessivi euro (omissis) oltre spese (euro (omissis)) IVA e CA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

- 1) accoglie la domanda proposta da ALFA S.p.A. nei confronti di BETA s.a.r.l. e accerta e dichiara che il contratto di agenzia datato 1.7.2011 è cessato in data 12.12.2011 per legittimo esercizio del diritto di recesso da parte di ALFA S.p.A. e che per l'effetto, cessata la materia del contendere in ordine all'importo di euro 17.132,75 somma dovuta per provvigioni e già corrisposta in data 28.9.2012,

nulla è ulteriormente dovuto da ALFA S.p.A.;

- 2) condanna BETA s.a.r.l. a rifondere a ALFA S.p.A. le spese di causa che liquida in complessivi euro (omissis) di cui (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese oltre IVA e CA come per legge.

Così deciso in Pordenone, il 11.7.2013

Il Giudice

Dott. Martina Gasparini